

**LE PENSIONI COMPLEMENTARI**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

***“ Nella capitalizzazione previdenziale  
bisogna trovare un investimento  
che oltre a dare la rendita  
difenda il capitale dalla svalutazione ”***

La riforma del sistema previdenziale del 1995 (legge 335) al fine di ridurre lo squilibrio finanziario determinato dall'erogazione delle pensioni obbligatorie (INPS per i lavoratori del settore privato e INPDAP per i lavoratori del settore pubblico) ha introdotto nuove modalità di calcolo delle rendite passando dal sistema retributivo (pensione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 5/10 anni) a quello contributivo (pensione calcolata sul totale dei contributi versati in tutta la vita lavorativa).

Questa riforma ha già ridotto le prestazioni, soprattutto nel pubblico impiego, ma il giro di vite non è ancora finito e si prospettano ulteriori tagli alle pensioni dei lavoratori dipendenti.

Le ragioni della crisi della previdenza pubblica sono molte.

Non va sottovalutata la recessione o la stagnazione della produzione e dell'economia col loro effetto negativo sulla occupazione e quindi sulle entrate previdenziali. Ma sul deficit del sistema previdenziale italiano hanno sicuramente influito non solo alcune decisioni politiche, ma soprattutto i molti oneri impropri addossati alla previdenza che hanno alterato l'equilibrio attuariale già precario per l'innalzamento dell'età media di vita e, anche, una certa diminuzione della natalità.

Già si ha (ma il fenomeno è destinato ad accentuarsi) una consistente diminuzione del rapporto lavoratori/pensionati, fondamentale per l'equilibrio delle pensioni italiane per lo più basate sul sistema a ripartizione: i contributi di chi lavora servono per pagare le pensioni dei lavoratori a riposo. A parità di contributo medio e di pensione media, il sistema perde l'equilibrio se il numero dei finanziatori (lavoratori occupati) diminuisce o se il numero dei fruitori delle prestazioni (pensionati) aumenta.

A questo va aggiunta la fame di liquidità e l'attenzione posta dalle finanziarie verso un nuovo mercato di grossi capitali.

Il passo verso nuove riforme che portino verso la previdenza integrativa, è dunque inevitabile: verranno così soddisfatte le aspettative dei mercati internazionali e gli enti previdenziali potranno tirare un fiato.

Però ancora una volta si carica il fardello sulle spalle del futuro pensionato.

Va ricordato che le pensioni non sono una regalia, ma dei trattamenti economici differiti pagati dai lavoratori con contributi a valore reale durante tutta la vita lavorativa a fronte delle future prestazioni che presto diventano dei semplici debiti di valuta e non di valore.

Le future pensioni col nuovo sistema di calcolo garantiranno una copertura sempre più limitata e il lavoratore dovrà provvedere quindi per la sicurezza della propria vecchiaia con una previdenza integrativa con fondi pensione aziendali e di categoria oppure in regime individuale con polizze vita e prodotti misti.


Infatti i regimi pubblici si limiteranno a garantire la sicurezza sociale, con il sistema a ripartizione, che è un contratto fra generazioni, senza accumulo di risparmio anche se il calcolo sarà su base contributiva.

La previdenza complementare a regime collettivo dovrebbe garantire ai lavoratori la possibilità di acquisire, con 30-40 anni di partecipazione ai fondi pensione, trattamenti aggiuntivi nell'ordine dal 15-25 % dell'ultima retribuzione.

Pertanto specialmente il giovane lavoratore, tenendo presente i vuoti della copertura della previdenza obbligatoria dovrà pensare a costruirsi una rendita ad integrazione della pensione fortemente depauperata.

Ricordiamo che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria. In particolare, il sistema di calcolo contributivo, applicato a tutti (lavoratori della dipendenza pubblica e privata) coloro con prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995 e, in pro-quota, per la anzianità successive al 31 dicembre 1995, a coloro che a tale data non avevano ancora maturato una anzianità contributiva almeno pari a 18 anni, produrrà una notevole contrazione dell'importo della pensione: ad esempio, nel 2020 con 40 anni di contributi e 57 anni di età, essendo il sistema di calcolo basato su coefficienti legati all'età anagrafica, si prevede che "il tasso di sostituzione", ovvero il rapporto tra primo trattamento di pensione e ultima retribuzione percepita in attività lavorativa, non raggiungerà neanche la metà dello stipendio.

Tale riduzione, che potrà essere ulteriormente accentuata dalla crescente flessibilità del mercato del lavoro e/o da rapporti di lavoro autonomi, temporanei o discontinui con bassa contribuzione previdenziale, desta non poche preoccupazioni e rende indispensabile una più attenta considerazione del futuro pensionistico con una più ampia visione e radicale modifica della cultura previdenziale, tenendo presente che se è vero che le pensioni si godono da vecchi, è anche altrettanto vero che vanno costruite da giovani e che dopo una certa età i comuni risparmi previdenziali diventano insignificanti per un futuro trattamento oppure, per trattamenti tangibili, le somme da versare per un trattamento previdenziale complementare diventano economicamente insostenibili nell'ambito di una gestione familiare.



E' stato lo stesso legislatore che affrontando il problema per offrire un tasso di sostituzione socialmente accettabile ha delineato un nuovo sistema previdenziale misto basato sulla:

1. PREVIDENZA PUBBLICA DI BASE, ad adesione obbligatoria, funzionante secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione (le pensioni vengono prevalentemente finanziate, tempo per tempo, dai contributi versati dai lavoratori attivi)
2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE, fondata su un sistema a capitalizzazione individuale, attuata tramite:
  - forme pensionistiche ad adesione collettiva (fondi pensione chiusi negoziali o fondi aperti ad adesione collettiva), promosse e/o istituite tramite la contrattazione sindacale collettiva;
  - forme pensionistiche attuate tramite l'adesione individuale a fondi aperti o a contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (cosiddetti PIP Piani Individuali Pensionistici).

## **I FONDI PENSIONE**

Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", che non può essere usata da altri soggetti.

I Fondi pensione costituiscono uno strumento finanziario-previdenziale fortemente innovativo da un punto di vista non soltanto tecnico, ma anche culturale, dovendosi ancora vincere una certa diffidenza da parte dei lavoratori. Va tenuto presente che se da un lato possono costituire un rimedio ai problemi finanziari del nostro sistema pensionistico, tuttavia non sono nè un paradiso fiscale nè un modo facile per consentire ai futuri pensionati un "bengodi economico". Vanno intesi come un impiego destinato all'età anziana e, quindi, per lo più a lungo termine, per il quale l'elemento della sicurezza è molto importante e di conseguenza evitate avventure speculative.

I Fondi pensione sono costituiti allo scopo di fornire, al termine dell'attività lavorativa, una rendita aggiuntiva alla pensione garantita dal sistema previdenziale pubblico, che si conferma in progressiva riduzione (per i medici ospedalieri si prevede una contrazione di 20-30 punti percentuali rispetto all'attuale livello misurato sull'ultima retribuzione con un inasprimento maggiore quanto il sistema contributivo sarà a regime). Offrono la possibilità di consolidare quote di risparmio con alcuni vantaggi fiscali.

I Fondi pensione sono alimentati da versamenti di contributi del datore di lavoro e del lavoratore e, nel caso di dipendenti, di quote del trattamento di fine rapporto.

I Fondi pensione possono essere *-chiusi-* e cioè costituiti per i lavoratori di una azienda o di una associazione oppure *-aperti-* cioè non istituiti nell'ambito di un gruppo omogeneo di lavoratori, cui possono aderire lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti su scelta volontaria.

Possono essere a *-contribuzione definita-*, cioè i contributi sono fissi, ma varierà la prestazione finale in relazione all'andamento finanziario della gestione oppure a *-prestazione definita-*, ma in tal caso varierà la contribuzione che dovrà garantire la rendita prestabilita.

I contributi versati sono investiti in attività finanziarie.

Al termine dell'attività lavorativa viene corrisposta una rendita vitalizia periodica oppure, in parte, pagato un capitale fino all'importo massimo del 50 per cento dell'ammontare maturato.

Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, le erogazioni del Fondo pensione sono limitate ad anticipazioni per spese sanitarie o per l'acquisto della prima casa.

Altri eventuali riscatti possono essere concordati nello statuto del Fondo.

## **COSA SONO I "FONDI CHIUSI O NEGOZIALI"**

- Sono associazioni riconosciute di diritto privato, nate dalla contrattazione collettiva, i cui associati sono le imprese e lavoratori.
- Possono essere nazionali o regionali, di categoria, intercategoriale o aziendali.
- Non hanno fini di lucro.
- Hanno come obiettivo quello di garantire ai lavoratori iscritti una pensione complementare, sotto forma di rendita, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

- L'amministrazione è affidata a organi collegiali paritetici eletti dai lavoratori associati e dalle imprese.
- La gestione finanziaria avviene attraverso l'utilizzo di società specializzate autorizzate ad operare sul mercato.
- Sono controllati dalla COVIP, cioè la Commissione che vigila sul corretto e trasparente funzionamento dei fondi pensione.
- Hanno costi amministrativi estremamente contenuti.

## **CHI CONTROLLA I FONDI PENSIONE**

I Fondi pensione sono controllati dalla COVIP.

La COVIP è l'autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei Fondi pensione complementari. La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione.

A tal fine:

- autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti;
- tiene l'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare;
- vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo;
- assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti;
- cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare.

## **COME SI FINANZIANO I FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

La contribuzione al fondo pensione:

- è stabilita nel contratto di lavoro;
- è calcolata in percentuale sulla retribuzione annua lorda utile per il calcolo del Tfr;
- si compone di tre elementi:
  - contributo del lavoratore,
  - contributo del datore di lavoro,
  - trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) maturando; in particolare, la normativa in base alla legge delega 243/04 prevede che il Tfr che va trasferito al fondo pensione, è quello che si matura nel periodo successivo all'adesione del lavoratore, mentre il Tfr già maturato continua a restare in azienda e viene rivalutato secondo le attuali modalità.

In particolare la legge prevede che, entro 6 mesi dall'emanazione del decreto legislativo, i lavoratori, che fino ad ora non hanno ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovranno scegliere tra:

1. **aderire ad una forma pensionistica complementare**, indicando attraverso la sottoscrizione e la presentazione di un modulo di adesione il fondo complementare al quale destinare i contributi propri, quelli dell'azienda e gli accantonamenti del Tfr.
2. **esprimere la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare**, mantenendo il Tfr in azienda. In questo caso, il Tfr continuerà ad essere accantonato annualmente presso il datore di lavoro, e resteranno in vigore gli attuali meccanismi di liquidazione.
3. **non esprimere alcuna scelta**, facendo scattare il meccanismo del silenzio-assenso. Trascorsi i sei mesi, il Tfr finisce automaticamente in un fondo pensione. Non essendo stata prevista una gerarchia, al momento non è chiaro dove sarà conferito il Tfr (fondo aziendale o di categoria, o in quello promosso dalle regioni).

I titolari dell'indennità premio di servizio potranno aderire al II pilastro della previdenza solo esercitando l'opzione al trattamento di fine rapporto (passaggio dall'indennità premio di servizio al

trattamento di fine rapporto).

### **QUALI PRESTAZIONI EROGANO I FONDI**

Le prestazioni vengono erogate dal fondo, generalmente, sotto forma di rendita.

Il lavoratore può, comunque, optare per la liquidazione in capitale di quanto maturato nel limite del 50%.

Qualora l'importo della rendita maturata sia inferiore all'assegno sociale (per il 2005 pari a 374,97 euro mensili), è possibile richiedere la liquidazione dell'intero importo in un'unica soluzione.

In aggiunta alle prestazioni tradizionali di vecchiaia o anzianità, gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l'iscritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di una determinata persona (per esempio, il coniuge), la propria rendita pensionistica maturata presso il fondo pensione.

In tal caso, al momento del decesso dell'iscritto, la prestazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al soggetto indicato, se ancora vivente.

Sottolineiamo che è opportuno che nell'ambito delle prestazioni sia inclusa la reversibilità ai superstiti, onde evitare che gli sforzi economici siano vanificati in ambito familiare dal decesso del titolare. E' utile anche controllare la previsione di una copertura in caso di invalidità totale sia in relazione a malattie che infortuni

### **CALCOLO DELLA PRESTAZIONE**

Il sistema tecnico-finanziario di gestione dei fondi pensione è quello a capitalizzazione; pertanto, l'importo delle prestazioni erogate viene determinato in funzione di una serie di elementi:

- il patrimonio individuale accumulato nel corso degli anni e composto dal Tfr, dal contributo lavoratore e azienda e dal rendimento finanziario del Fondo;
- i parametri attuariali legati all'età del lavoratore e alla speranza di vita.

L'importo della prestazione, da convertire in rendita vitalizia, è rappresentato dall'ammontare del patrimonio accumulato nel fondo pensione fino al momento in cui l'iscritto perfeziona le condizioni che gli permettono di accedere alle prestazioni stesse.

### **QUANTO RENDE IL TFR**

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % e dal 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggettato ai fini fiscali per la sola quota capitale senza alcuna riduzione annuale.

### **QUANTO RENDE L'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO**

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di €308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

## **CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI**

Si può accedere alle prestazioni erogate dal Fondo:

- con almeno 5 anni di partecipazione al fondo al compimento dell'età pensionabile (attualmente 65 anni per gli uomini e 60 per le donne)
- con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto i 55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne, cessando ogni attività lavorativa.

## **POSSIBILITA' DI ANTICIPAZIONI**

L'iscritto al fondo pensione da almeno 8 anni ha diritto ad avere un'anticipazione (fino al 100%) del suo patrimonio accumulato, con l'eventuale possibilità di reintegrare la propria posizione finanziaria a secondo le modalità previste dallo statuto del fondo stesso, per far fronte a:

- spese sanitarie
- acquisto della prima casa per sé o per i propri figli
- ristrutturazione della prima casa di abitazione

Alcuni fondi prevedono la possibilità di ottenere queste anticipazioni anche in caso di congedi parentali e formativi.

## **TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE**

Al fine di assicurare che la posizione pensionistica complementare che ogni lavoratore costituisce mediante l'adesione ad un fondo pensione, abbia un carattere di continuità, indipendentemente dagli eventi lavorativi, è previsto che qualora vengano meno i requisiti di partecipazione ad un fondo pensione, gli statuti dei fondi pensione debbono consentire al lavoratore che abbia 3 anni di permanenza nel fondo pensione (5 anni in caso di fondo pensione di nuova istituzione):

- il trasferimento della propria posizione finanziaria presso un altro fondo contrattuale al quale il lavoratore può accedere in relazione alla sua nuova attività
- il trasferimento della propria posizione finanziaria presso un fondo complementare aperto o presso una forma di previdenza individuale attuata attraverso contratti di assicurazione sulla vita
- il riscatto della posizione individuale.

Nel caso di trasferimento esiste il diritto per l'iscritto di vedersi riconosciuto tutto quanto già maturato, compresa l'anzianità di adesione alla previdenza complementare, mentre le contribuzioni future saranno, invece, oggetto della determinazione della nuova situazione contrattuale.

Per quanto riguarda, invece, l'opportunità di riscattare la propria posizione contributiva, è bene tener conto del fatto che, ovviamente, questa scelta preclude la prospettiva della prestazione finale e fa ripartire da zero la ripresa di un piano della pensione.

## **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Le agevolazioni fiscali (dal 1 gennaio 2001 per il decreto legislativo 47/00) nei fondi pensione sono:

- nella fase di finanziamento, attraverso la deducibilità della contribuzione versata (fino al 12% del proprio reddito e fino a un massimo di € 5164), che consente di poter investire quanto si sarebbe dovuto in tasse
- durante il processo di accumulo del patrimonio gestito dai fondi pensione, con la tassazione dell'11% dei rendimenti maturati in fase di gestione finanziaria (ma per eventuali perdite?); questa tassazione è più favorevole di quella prevista per il mercato finanziario che è del 12,5%
- al momento in cui vengono erogate le prestazioni pensionistiche, la tassazione non riguarderà quanto già tassato, per il resto del patrimonio si applicherà la tassazione separata per le prestazioni liquidate in forma capitale e la tassazione ordinaria per quelle liquidate in rendita.